



CITTÀ DI SUSA

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

ORDINANZA

N. 18 DEL 29/03/2023

OGGETTO:

**MODIFICA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE:
ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA NELL'AREA
CAMPER DI PIAZZALE FAVRO DAL 7 ALL' 11 APRILE 2023**

Vista la comunicazione pervenuta, in data 17 novembre 2022, dall'AUTOMOBILE CLUB LIVORNO – ACI CAMPER, relativa alla manifestazione "LA PASQUA TRA CASTELLI, GROTTI, VINO E...CICIU!!!", dal 7 al 14 Aprile 2023, che prevede la presenza, nei giorni dal 7 al 10 aprile, di circa n. 25 camper che sosterranno nell'Area Camper in Piazzale Favro;

Considerato che per le modalità comunicate circa lo svolgimento della manifestazione, e al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità della circolazione si rende necessario procedere alla modifica temporanea della regolamentazione della circolazione nell'Area Camper;

Visto l'art. 107 comma 3, T.U.E.L. - D.lgs. n. 267/00;

Visti gli artt. 5, 6 e 7 del "Nuovo Codice della Strada" - D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285;

Visto il relativo Regolamento d'attuazione c.d.s. - D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495;

ORDINA

Dalle ore 06.00, del 7 aprile 2023, alle ore 06.00 dell'11 aprile 2023, al fine di consentire la sosta e il pernottamento dei camper aderenti alla manifestazione in premessa, il **DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA** nell'Area Camper di Piazzale Favro.

L'ordinanza è efficace solo con la presenza della relativa segnaletica

DISPONE

che la presente ordinanza venga resa nota al pubblico mediante:

- a) pubblicazione a cura del Messo Comunale all'Albo Pretorio;
- b) che sia posizionata la segnaletica da parte dell'Ufficio Tecnico comunale, almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto, integrata da locandina che indichi data e ora di apposizione oltre a quella di efficacia del provvedimento;
- c) venga fatta osservare dal Comando di Polizia Municipale e dagli altri organi previsti dall'art. 12 del Codice della Strada;

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori trovano applicazione le sanzioni previste dal nuovo codice della strada, nonché della normativa vigente in materia.

Che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale.

Si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini dell'emanazione della presente ordinanza è il Commissario di P.L. dott. Marco Massavelli, Funzionario Responsabile del Comando di P.L.

Susa, li 29 marzo 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Firmato digitalmente
MARCO MASSAVELLI